

Legge regionale num. 14 del 11 agosto 2021

(**pubblicata sul Numero BUR: 79 s. o. n. 4**

Data BUR: 12/08/2021)

Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali

Art. 12

(Fondo straordinario per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale. Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione" e successive modifiche)

- 1.** La Regione, in attuazione dei principi dell'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione e a integrazione di quanto previsto dalla l.r. 13/2016, sostiene le imprese e gli operatori del settore dell'informazione e della comunicazione locale, anche sotto il profilo dell'innovazione dell'offerta formativa, colpiti dalla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID 19, mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo straordinario per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale".
- 2.** I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle imprese e degli operatori del comparto che diffondono informazione e comunicazione di carattere locale con frequenza quotidiana, con sede legale o operativa nel Lazio e iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Co.re.com. del Lazio, ad esclusione dei soggetti già beneficiari di altre forme di ristoro, ai sensi della normativa regionale vigente.
- 3.** La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo e per la concessione dei contributi.
- 4.** La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 400.000,00, per l'anno 2021, è a valere sulle risorse versate all'entrata della Regione nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie" e iscritte nel programma 01 della missione 14, titolo 1, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.
- 5.** Alla l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l’impoverimento dell’informazione locale, sostenere l’innovazione, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l’avvio di imprese, anche testate giornalistiche digitali operanti via *web*, di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e *start up*, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell’informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.”;

b) al comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché promuove lo sviluppo locale della società dell’informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale e provinciale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali”;

c) dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 21 è aggiunta la seguente:

“u bis) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo e nuovi *media*.”;

d) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

(Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale,

prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all’uso

responsabile dei mezzi di comunicazione digitale)

1. Il Co.re.com:

a) contribuisce alla diffusione di informazioni sull’uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori;

b) promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del *cyberbullismo* e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;

c) fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.

2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il Co.re.com un Osservatorio. L’Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo *online*, degli atti persecutori, dell’adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell’istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all’uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.

3. Il Co.re.com può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi, e stipulare accordi con le università del Lazio per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio di cui al comma 2.

4. Il Co.re.com svolge le attività previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il Co.re.com tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2 sexies, comma 2, lettere q) e cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche. I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi sono definiti ai sensi dell'articolo 2 sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.”;

e) dopo il comma 4 dell'articolo 22, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite, ove sussistano le seguenti condizioni:

a) assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell'intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;

b) assenza di adeguate professionalità all'interno del Consiglio regionale;

c) durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione.”.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettere a) e b) si provvede mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 50.000,00 per l'anno 2021, del “Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale - parte corrente” e per euro 50.000,00 per l'anno 2021, del “Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione

istituzionale - parte in conto capitale”, di cui all’articolo 36, comma 1, lettere a) e b), l.r. 13/2016, iscritti nel programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2, a valere sulle risorse pari a complessivi euro 100.000,00 per l’anno 2021, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.